



IL TRIBUNALE di TORINO

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Roberta Dotta	Presidente
Tiziana Vita De Fazio	Giudice rel./est.
Sara Perlo	Giudice

nella causa n. rg. 11030/23 azionata con reclamo depositato *ex art. 669 terdecies* c.p.c. da:

nato nato a Ipatinga, Brasile, i. rappresentato e difeso
dall'avv. Paola Fierro;

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno con l'Avvocatura dello Stato

resistente

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.7.2023, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con reclamo depositato *ex art. 669 terdecies* c.p.c., il ricorrente ha chiesto di accogliere “*il presente reclamo avverso l'ordinanza di rigetto emessa, nel procedimento Rg. n. 8386 dal Tribunale di Torino (Dott.ssa Carosio) di data 25/5/2023, comunicata in data 29 maggio 29 maggio 2023, revocandola e, conseguentemente, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, - Ordinare alla Questura di Torino di registrare la domanda di protezione speciale ex art. 19 co. 1.2 d.lgs. 286/1998 (ante riforma d.l. 20/2023), attraverso la fissazione di un appuntamento entro sette giorni dalla notifica del provvedimento*”.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato per quanto di rilievo: di essersi recato più volte già dal mese di gennaio 2023 negli orari di ufficio presso la Questura di Torino per prendere un appuntamento al fine di formalizzare la domanda di protezione speciale; di aver comunicato via pec in data 27.1.2023, tramite il suo legale, tale richiesta (doc. 1-11); che, in assenza di riscontro, il suo legale si recò presso l'ufficio contenzioso di via Grattoni, inviando successiva memoria, come

PDF Eraser Free

richiesto dall'Ufficio, in cui esplicava le ragioni a fondamento della domanda (doc. 1-13); che l'impossibilità di formalizzare la domanda di protezione speciale e di protezione internazionale presso la Questura di Torino costituiva fatto notorio (cfr. nota 2, 3 e 4 del ricorso e doc. 4); che il bilanciamento tra il diritto alla presentazione della domanda e le esigenze della PA, nonché degli altri utenti titolari di medesime situazioni soggettive, doveva essere effettuato in un tempo ragionevole e congruo (cfr provvedimento Tribunale Torino all. 4); che il *periculum in mora* non risiedeva esclusivamente nel rischio di essere espulso, ma anche nella privazione di altri diritti, come quello al lavoro, all'unità familiare, all'accesso ai servizi di base; che aveva ottenuto una proposta di lavoro come colf (doc. 6); che viveva con la figlia minore che stava avviando un percorso presso l'ambulatorio di neuropsichiatria infantile (doc. 7); che era giunto in Italia a novembre 2019 (come da passaporto esibito in udienza); che aveva presentato nel 2020 domanda ex art 103 c. 1 DL 34/2020; che tale domanda venne rigettata nel 2022, dopo due anni; che all'esito di quel procedimento si attivò per presentare la domanda di protezione speciale.

Si è costituita la P.A. resistente chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, allegando, a sostegno della tesi difensiva e per quanto di rilievo: che il ricorrente giunto quanto meno in Italia nel 2019 era rimasto irregolare per 4 anni; che per tutelare l'interesse della figlia minore avrebbe potuto presentare ricorso al Tribunale per i Minorenni; che solo a gennaio 2023 ha tentato di presentare la domanda di protezione speciale, senza indicare i giorni in cui si sarebbe recato presso la Questura e senza provare tale circostanza; che la Questura di Torino riceveva numerosissime domande ogni giorno; che difettava oltre al *fumus* anche il *periculum*, essendo irregolare dal 2019 ed essendo stato inattivo per un lungo periodo nel *preoccuparsi della sua posizione amministrativa*.

All'udienza del 12.7.2023 il ricorrente ha esibito il suo passaporto da cui si evince l'ingresso in Italia nel novembre 2019 e le parti hanno concluso come da atti introduttivi; la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Preliminarmente va ritenuta sussistente la giurisdizione del G.O., vertendosi nella specie in materia di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti (cfr. *ex multis* Cass. civ. sez. un. ord. del 12/04/2023 n. 9791) ed essendovi l'astratta possibilità di adire il Giudice anche in via cautelare, ferma restando la necessità di valutare nel caso specifico la sussistenza dei presupposti consistenti nel *fumus boni iuris* e nel *periculum in mora*.

Ciò posto, questo Collegio evidenzia che la controversia per cui è giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla formalizzazione della domanda, nella specie di protezione speciale. Al riguardo, si osserva che, rispetto alla situazione giuridica a tutela della quale è stato invocato il provvedimento cautelare d'urgenza in questa sede reclamato, che, come anticipato, ha natura di diritto soggettivo (cfr. *ex multis* Cass., n. 25028 del 25.22.2005; sez. un. ord.

PDF Eraser Free

n. 5059 del 28.2.2017), l'agire della amministrazione pubblica si pone come mera attività materiale, non potendo la stessa rifiutare la presentazione della domanda, al di là di ogni successiva valutazione di merito della medesima. Secondo l'orientamento della Corte di legittimità, infatti, il ricorso al giudice ordinario per ottenere, anche con provvedimento cautelare e urgente, una pronuncia che imponga alla P.A. un determinato comportamento attivo o passivo è consentito quando, come nella specie, si sia in presenza non di atti amministrativi, ma di una mera attività materiale ossia di una condotta dell'amministrazione soggetta ai criteri generali della diligenza, prudenza, buona tecnica e salvaguardia dei diritti dei privati e sempre che tale condotta non risulti collegabile ad un formale provvedimento amministrativo (sul punto: Cass, sez. un., ord. n. 599 del 14.1.2005). A fronte del diritto soggettivo alla presentazione e, dunque, alla formalizzazione della domanda di protezione speciale in tempi ragionevoli, vi è la totale assenza di discrezionalità amministrativa nell'attività di ricezione, formalizzazione e registrazione delle domande, con la conseguenza che si è in presenza di una attività amministrativa vincolata e questo anche alla luce della circostanza per cui la P.A. competente non è chiamata ad operare alcuna valutazione di merito. Quanto appena ritenuto è ancor più evidente se si considera che in fase di presentazione della domanda da parte del richiedente, l'amministrazione non può richiedere documentazione non indicata dalla legge, essendo, la ricezione della domanda, una mera attività materiale in cui non è consentito alla P.A. procedente effettuare alcuna anticipazione della valutazione di merito in ordine alla sufficienza della documentazione prodotta ai fini dell'accertamento in concreto del diritto soggettivo che si intende azionare.

Orbene, questo Collegio evidenzia come, se di certo non possa dirsi esistente un diritto alla formalizzazione immediata della domanda, sussista il diritto del ricorrente alla formalizzazione della stessa in termini ragionevoli, dovendosi tenere conto anche delle esigenze organizzative della pubblica amministrazione. Al riguardo, se è vero che questa può individuare i criteri di organizzazione interna in maniera del tutto discrezionale, detta discrezionalità non può però determinare una dilatazione dei tempi di definizione del procedimento amministrativo che il ricorrente vorrebbe azionare. Infatti, in assenza di una specifica regolamentazione a livello legislativo delle modalità di presentazione delle domande di protezione speciale e di ricezione delle stesse da parte dell'amministrazione al riguardo competente, la P.A. non può certamente apporre illegittimi ostacoli all'esercizio da parte dello straniero del diritto soggettivo alla formalizzazione della domanda. Questo Collegio ritiene, inoltre, la contrarietà ai doveri di correttezza e buona fede del comportamento tenuto della amministrazione procedente che non acquisisca la domanda del ricorrente e dunque non ne consenta allo straniero la formalizzazione allegando difficoltà gestorie ed organizzative interne che, per quanto verosimili e in taluni casi notorie, non possono comunque

PDF Eraser Free

tradursi per sé sole in un concreto impedimento all'esercizio di un diritto soggettivo pacificamente riconosciuto come tale in capo al richiedente. Nella specie è documentale che il ricorrente ha tentato di presentare la domanda di protezione speciale sin da gennaio 2023 (v. docc. 1-11; 1-13). Inoltre, la circostanza dedotta in ricorso per cui il ricorrente si sia recato già da gennaio 2023 più volte presso la Questura negli orari indicati, senza alcun esito, appare verosimile sulla base del fatto notorio relativo alle lunghe code davanti alla Questura che si rivelano spesso del tutto inutili al fine della presentazione delle domande di protezione internazionale e speciale. (cfr note citate in ricorso e doc. 4 parte ricorrente). È infatti sufficiente scrivere nel più diffuso motore di ricerca "code Questura Torino immigrazioni" per avere contezza della situazione, così come riportata dai quotidiani La Stampa, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Torino Today. In ogni caso, ad oggi, decorsi circa sette mesi, non risulta ancora neppure fissato un appuntamento al richiedente per consentirgli la formalizzazione della domanda.

Tanto si ritiene, nella specie, per ciò solo sufficiente a dichiararsi accertata la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Quanto alla verifica del diverso ed ulteriore requisito del *periculum in mora*, esso deve ritenersi sussistente quale conseguenza immediata e diretta dagli ostacoli frapposti all'accesso alla procedura di mera formalizzazione della domanda di protezione speciale: è di tutta evidenza, invero, che il ricorrente si trova esposto ad una condizione di irregolarità sul territorio nazionale che lo rende passibile non solo di espulsione, ma gli preclude l'accesso al lavoro (in relazione al quale ha già documentato una proposta di assunzione come colf, doc. 6) e ai vari servizi di base, tenuto peraltro conto della presenza di una figlia minore, con necessità di un percorso presso la neuropsichiatria infantile (cfr doc. 7 parte ricorrente). Con riferimento alle deduzioni di parte convenuta relative alla presenza del ricorrente in Italia in situazione di irregolarità dal 2019, si osserva che il richiedente risulta aver fatto ingresso in Italia alla fine del 2019, a novembre, (come da passaporto esibito in udienza), che nel 2020 ha presentato domanda ex art 103 c. 1 DL 34/2020, rigetta dopo ben due anni, nel 2022, con la conseguenza che a gennaio 2023 ha tentato di presentare la domanda di protezione speciale, irrilevanti le scelte di tutela effettuate dal richiedente se di regolarizzazione mediante domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura o domanda al Tribunale per i Minorenni.

Si osserva che solo una volta presentata la domanda di protezione viene rilasciata una ricevuta che attesta la posizione giuridica di richiedente ed è solo tale ricevuta a costituire permesso di soggiorno provvisorio ai sensi e per gli effetti di legge.

PDF Eraser Free

Va ancora aggiunto che avendo il richiedente manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione speciale a gennaio 2023 (cfr doc. 1-11), la stessa debba considerarsi ante riforma DL 20/2023.

Per tutti i motivi esposti, deve essere accolto il reclamo e per l'effetto va revocato il provvedimento cautelare *ex art. 700 c.p.c.* del Tribunale di Torino del 25.05.2023 dovendosi accertare il diritto del ricorrente alla presentazione della domanda di protezione speciale ed ordinare alla Questura di Torino di ricevere e formalizzare la domanda di protezione speciale entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

In punto spese di giudizio si ritiene di doversi disporre la compensazione delle stesse in ragione della notoria (anche se non rilevante ai fini giuridici per i motivi in diritto in precedenza esposti) difficoltà dell'amministrazione soccombente a far fronte tempestivamente all'elevato numero di domande di protezione.

PQM

Visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c., il Tribunale:

- revoca il provvedimento cautelare *ex art. 700 c.p.c.* del Tribunale di Torino del 25.5.2023 ed accerta il diritto del ricorrente a presentare direttamente alla Questura di TORINO – Ufficio Immigrazione la domanda di protezione speciale (ante riforma DL 20/2023);
- ordina alla Questura di Torino di ricevere la domanda di protezione speciale (ante riforma DL 20/2023) del ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- compensa le spese di lite.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Torino, 17.7.2023

Il Giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio

Il Presidente
Roberta Dotta